

## Approfondimento TARI 2023

### Caratteristiche generali

La TARI o tassa rifiuti (dal 1° gennaio 2014) era la componente della IUC (imposta unica comunale) destinata a coprire i costi (diretti ed inerenti) del servizio rifiuti. Dal 2020 presenta una sua autonomia, ma è sempre disciplinata dalla legge 147/2013 e ss.mm.ii.

### Cenni storici

L'attuale TARI è l'evoluzione della TARES (in vigore nel solo anno 2013), che prevedeva, oltre al tributo di parte comunale, anche una componente di competenza statale, una tantum (maggiorazione).

Negli anni precedenti al 2013 il quadro normativo vedeva la compresenza in Italia di Comuni che applicavano ancora la tradizionale TARSU disciplinata dal D. lgs. 507/1993 (Casalecchio di Reno era uno di questi), con vari ed articolati sistemi di tariffazione, ed altri che applicavano la tariffa igiene ambientale o TIA, in base al cd. Decreto Rochi, di solito richiesta e riscossa dal gestore del sistema di raccolta rifiuti.

La legge regionale 16 del 2015 (cd. legge sull'economia circolare) ha previsto che entro il 31 dicembre 2020 tutti i Comuni emiliano-romagnoli adottino sistemi di commisurazione cd. PUNTUALE. Tuttavia per vari motivi il termine è stato fatto slittare ed ora il termine è fissato al 31 dicembre 2024.

In base alle previsioni della legge 147/2013 i Comuni, che abbiano sviluppato adeguati sistemi di commisurazione della produzione individuale dei rifiuti, possono sostituire la tassa con una tariffa patrimoniale corrispettiva a commisurazione puntuale (TCP), che in tal caso verrà gestita e riscossa direttamente dal gestore del servizio dei rifiuti.

Con il decreto ministeriale 20 aprile 2017 sono stati nel frattempo definiti "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati". In particolare questo decreto ha previsto la possibilità di quantificare, adottando un metodo più vicino al calcolo della effettiva produzione dei rifiuti, la produzione di rifiuti individuale registrando il numero annuo dei conferimenti effettuati da una specifica utenza in un determinato arco temporale avuto riguardo alla sola frazione dei rifiuti indifferenziati.

Questa scelta discende anche dalla volontà di incentivare l'adozione di sistemi di calcolo della tassa o della TCP che colpiscano la produzione del rifiuto indifferenziato, per contro non ponendo limiti e costi specifici alla produzione del rifiuto differenziato (plastica, carta, frazione organica).

Naturalmente se il Comune è in grado di sostenere i costi e gli oneri organizzativi di un sistema capace di mappare con maggior precisione tutte le varie frazioni conferite, si sarà in presenza di un sistema qualitativamente migliore e più preciso.

Ma ovviamente si tratta anche di tener conto del rapporto costi/benefici.

Con due deliberazioni del 31 ottobre 2019, l'autorità nazionale ARERA (consulta il sito [www.arera.it](http://www.arera.it)), la n° 443 e la n° 444, questa autorità ha introdotto nuovi elementi nel senso di una complessa e nuova riforma.

In particolare ha introdotto un nuovo sistema di definizione dei costi standard del servizio (cd. MTR) e ha disposto una riforma nel senso di una maggiore trasparenza delle comunicazioni tra ente impositore e cliente/utente/contribuente.

Successivamente ARERA ha aggiornato il metodo emanando il cd. MTR 2 (delibera ARERA 363/2021).

Infine ARERA ha introdotto nell'uso il Testo unico della qualità totale nel settore rifiuti (cd. TQRIF) mediante la deliberazione n° 15 del 2022.

\*\*\*\*\*

In ragione della particolarità generata dall'emergenza COVID19 il legislatore ha reso possibile, per il 2019, in via eccezionale, di confermare l'applicazione delle tariffe già applicate nel 2019 e rinviare a successiva deliberazione (entro il 31 dicembre 2020) la determinazione (sulla base delle nuove regole ARERA) del Piano finanziario del servizio rifiuti, nonché l'individuazione dell'eventuale conguaglio da richiedere con la tassa, da spalmare nei tre anni successivi (2021 – 2023).

Il Comune di Casalecchio di Reno ha deciso di avvalersi di questa possibilità, stabilita dall'art. 107 comma 5 del DL 18/2020, convertito in legge.

Ha inoltre previsto, con la stessa deliberazione CC n° 22 del 30 aprile 2020, di far slittare le scadenze per il pagamento della TARI 2020 a settembre e novembre (nel caso di pagamento rateale) e al 16 ottobre (unica soluzione). Per questa ragione gli avvisi con la richiesta di pagamento del tributo verranno inviati con ritardo rispetto al consueto tempo (di solito venivano recapitati in marzo per la scadenza di aprile).

Per le ragioni sopra indicate ancora nel 2020 il Comune di Casalecchio di Reno applica la TARI (e quindi non ancora la tariffa corrispettivo) e per di più nei valori determinati per l'anno 2019 (norma speciale dell'art. 107 comma 5 del DL 18/2020).

Nel frattempo il sistema tariffario è stato sviluppato per tener conto di alcune esigenze e peculiarità del nostro territorio:

1. Favorire, con l'applicazione di un tributo tendenzialmente più basso che nella media dell'incidenza provinciale, lo sforzo richiesto alle famiglie (fin dal 2013) di partecipazione alla raccolta dei rifiuti con il metodo porta a porta integrale
2. Prevedere comunque (evoluzione fatta nel 2013) la differenziazione del tributo nelle 6 fasce previste dal DPR 158/99 per i nuclei domestici
3. Differenziare le categorie per le utenze non domestiche in modo da avvicinare il sistema tariffario alla classificazione prevista dal DPR 158/99
4. Prevedere una ulteriore differenziazione delle categorie per tener conto della diversa e maggiore incidenza di produzione dei rifiuti nel sistema dei grandi centri commerciali (aree e locali ai quali pertanto si applica una tariffa maggiorata) e nel resto della città.

Sfruttando una norma specifica che consente ai Comuni di definire un proprio sistema tariffario che tenga conto delle peculiarità territoriali, si è preferito per il momento accompagnare la graduazione sopra indicata con l'applicazione di un sistema per il momento ancora monomio (senza differenziazione tra quota fissa e variabile).

Il sistema prevede delle correzioni mediante l'applicazione di alcune agevolazioni funzionali a premiare la partecipazione da parte delle utenze ad attività che riducono la quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico (riduzione per compostaggio pari al 10% del tributo) o premiano i buoni comportamenti di chi

conferisce i propri rifiuti alla Stazione Ecologica Attrezzata di Zola Predosa (fino a 10 euro in meno sul tributo per anno, graduato in base alle quantità e qualità dei rifiuti conferiti).

Le tariffe sono state poi confermate nei valori di continuità nell'anno 2021, 2022 e 2023.

### **Agevolazioni straordinarie**

Per attutire l'impatto della crisi sanitaria da COVID 19 e di raffreddamento del ciclo economico anche a causa della guerra in Ucraina e dei conseguenti shock energetici, l'amministrazione ha erogato agevolazioni alle utenze non domestiche, utilizzando in parte fondi statali e in parte risorse derivate dalla lotta all'evasione, circa 1,2 milioni di euro nel periodo 2020 – 2022.

Sono state finanziate misure straordinarie di agevolazione anche per l'anno 2023, sia per le utenze non domestiche, sia, in via eccezionale, per le utenze domestiche.

### **Presupposto di applicazione del tributo**

Contrariamente a quanto si può essere portati a credere il tributo deve pagare non in base alla quantità in Kg effettivamente consegnata (anche se i sistemi di commisurazione dovranno sempre più tendere, nel tempo, a raggiungere una maggiore precisione in tal senso), bensì per la detenzione **di locali o aree nelle quali si possono produrre rifiuti**. Conta quindi la possibilità di produrre rifiuti o come si dice, l'idoneità di un locale o di un'area alla produzione dei rifiuti.

E' questa la ragione per la quale è sono **esclusi** dal pagamento della tassa soltanto i locali o le aree nelle quali è materialmente impossibile che si producano rifiuti. Sono tali i vani tecnici, in cui non può esserci presenza umana, oppure le unità immobiliari se completamente vuote e disallacciate dalle utenze a rete.

Se un locale, per quanto scarsamente utilizzato, è organizzato nella forma di locale che può essere utilizzato per quanto sporadicamente (c'è mobilio o elettricità) il tributo è dovuto. Un garage non allacciato all'utenza elettrica è di norma soggetto a pagamento.

### **Chi deve pagare la TARI**

Il tributo deve essere pagato da chi ha la disponibilità dei locali (proprietario che ci vive o lo utilizza, o lo tiene a disposizione; locatario, se il contratto di locazione è superiore a 6 mesi; titolare di contratto di affitto commerciale). La legge prevede un vincolo di coobbligazione fra tutti gli occupanti dell'immobile.

Così, ad esempio, in un appartamento destinato ad abitazione di un'utenza domestica, sono contemporaneamente assoggettati all'obbligo di pagamento del tributo tutti gli occupanti (maggiorenni).

Per esigenze di gestione della pratica si assume convenzionalmente che uno solo degli occupanti assuma su di sé l'intestazione della posizione dell'utenza, analogamente a quanto avviene con le utenze degli impianti a rete. Ma nel caso di mancato pagamento della tassa il Comune può procedere al recupero nei confronti di tutte le persone coabitanti nel nucleo.

## Adempimenti del contribuente

Sono di due specie:

- **Obbligo dichiarativo:** dichiarare l'inizio dell'occupazione, ogni variazione rilevante ai fini del calcolo del tributo (che non sia già automaticamente applicata dall'Ente), l'eventuale chiusura dell'utenza
- **Obbligo di pagamento:** pagare il tributo alle scadenze indicate nel documento di pagamento che il Comune è tenuto ad inviare (sempre che il contribuente abbia presentato la prescritta dichiarazione).

## Dichiarazione

E' un adempimento essenziale per consentire all'ufficio di predisporre i documenti di pagamento. E' richiesta la massima diligenza.

Il Comune rende disponibili modelli on line per assolvere all'obbligo dichiarativo base, uno per le utenze domestiche (usi abitativi); uno per tutti gli altri usi (utenze non domestiche). Il modello è strutturato per essere il più semplice possibile e facilitare la compilazione. Oltre ai dati anagrafici della persona che si assume il carico tributario (intestatario), verranno richiesti i seguenti dati:

- Data di inizio detenzione dei locali o dalla quale partono le modifiche dichiarate o ancora dalla quale decorre la cessazione della detenzione dei locali
- Identificativi catastali e dell'indirizzo degli immobili (appartamento e pertinenze relative), incluso il numero di interno riportato sullo stipite della porta di ingresso
- Superficie calpestabile dei locali e/o delle aree a disposizione

Per superficie calpestabile si intende la superficie rilevata a filo dei muri, non tenendo conto di eventuali guardaroba o altri armadi. Deve includere anche l'eventuale cantina e vanno dichiarate anche le pertinenze (garage) se organizzate in locali (almeno chiusi su tre lati).

Devono essere esclusi dalla superficie calpestabile: le terrazze purché non verandate, i lastrici solari, il locale caldaie, i posti auto scoperti.

Nella dichiarazione si deve indicare il nominativo del precedente occupante dei locali e ogni ulteriore informazione utile a completare il processo di iscrizione.

## Pagamento e scadenze

La TARI è un tributo liquidato d'ufficio (a differenza dell'IMU che è un tributo in autoliquidazione; questo significa che deve provvedere il contribuente in proprio a calcolare il dovuto e a compilarsi il documento per il pagamento).

Ciò comporta che il Comune trasmette al domicilio di ogni contribuente, una volta all'anno, una lettera con la richiesta di pagamento per l'anno stesso.

La lettera viene inviata per posta ordinaria; solitamente tra marzo ed aprile per il pagamento della prima rata entro il 30 aprile. La lettera contiene i due modelli per il pagamento della prima e della seconda rata.

Attualmente è consentito il pagamento, in alternativa, in un'unica soluzione o in due rate.

Pagamento in unica soluzione: entro e non oltre il 16 giugno. In questo caso per il pagamento si devono utilizzare entrambi i due modelli F24 inviati.

Pagamento a rate: la prima entro il 30 aprile e la seconda entro il 31 luglio.

Tuttavia le scadenze sono suscettibili di essere modificate anno per anno.

L'incasso delle somme dovute eseguito con F24 non è soggetto ad applicazione di commissione (gratuito per chi paga).

Il pagamento può essere eseguito esclusivamente:

- a) in un qualsiasi ufficio postale;
- b) presso l'istituto di credito di propria fiducia;
- c) mediante home banking, per chi dispone di questa funzionalità (dipende dal contratto con la propria banca).

Dal 2022 è diventato possibile eseguire il pagamento con modalità alternativa Bollettino Pago PA.

Il contribuente interessato a questa modalità (che tuttavia implica l'applicazione di una commissione di pagamento) deve accedere all'area riservata del portale Linkmate, mediante accesso con SPID o CIE, e scaricare in autonomia il modello pago PA di suo interesse.

Scadenze 2023

Prima rata o unica soluzione: 31 luglio 2023

Seconda rata: 30 settembre 2023, con possibilità di pagare la seconda rata, senza penalità, entro e non oltre il 31 gennaio 2024

### **Mancato pagamento delle somme dovute**

Che cosa succede se il cittadino che occupa dei locali non paga la tassa rifiuti?

Se si tratta di cittadino già iscritto significa che è stata emessa richiesta di pagamento, ma che la stessa non è stata ricevuta e/o pagata.

In questo caso il cittadino è invitato a segnalare il problema (verosimilmente derivante da problemi di recapito postale, purtroppo sempre più frequenti) al Servizio Entrate, che potrà trasmettere i documenti per il pagamento.

Si consiglia, in questo caso, di presentare richiesta di invio dei documenti per il pagamento con e\_mail alla casella di posta elettronica [entrate@comune.casalecchio.bo.it](mailto:entrate@comune.casalecchio.bo.it), allegando documento di identità dell'intestatario richiedente.

Ma cosa succede se il cittadino non paga benché abbia ricevuto il documento per il pagamento?

Decorsi alcuni mesi dall'ultima scadenza il Servizio Entrate trasmette una richiesta formale di pagamento che assume la veste del **sollecito**.

Il sollecito viene dapprima trasmesso in posta ordinaria. Nel caso di persistenza dell'inadempimento, viene inviata una seconda comunicazione. Questa comunicazione viene trasmessa con **raccomandata AR**. La stessa richiede gli stessi importi originariamente richiesti (senza penali) ma include anche il recupero delle spese della raccomandata.

Nel caso in cui il contribuente persista nel non pagare verrà generato e notificato per posta o nelle altre forme consentite un avviso di **accertamento esecutivo per omesso pagamento TARI**, che questa volta richiede, oltre alle somme già richieste con il sollecito, anche la sanzione per omesso pagamento (30% del tributo, sanzione non riducibile) e gli interessi moratori (tasso legale tempo per tempo vigente, incrementato di due punti). Tale documento può essere pagato entro 60 giorni. Sempre entro lo stesso termine l'accertamento può essere contestato con un ricorso- reclamo. Per la sua particolare natura questo atto costituisce già un primo atto della riscossione coattiva.

Se poi il contribuente non risolve il debito entro la scadenza assegnata si vedrà notificati ulteriori atti cautelari propri della riscossione coattiva tipo: pignoramento di somme presso terzi; comunicazione preventiva di fermo amministrativo e consimili.

In qualsiasi fase del procedimento il contribuente può sempre contestare per iscritto motivi che diano luogo ad un possibile intervento dell'ufficio in **autotutela**.

La seconda ipotesi di mancato pagamento dipende dall'ipotesi di evasione.

Si verifica quando il cittadino (persona fisica o giuridica) avrebbe dovuto dichiarare il possesso di locali/aree soggetti a tassazione, ma non lo ha fatto.

In questi casi si configura evasione della materia imponibile, che verrà contestata con apposito avviso di accertamento esecutivo per omessa (non presentata) o infedele (per una superficie inferiore alla effettiva) denuncia.

Il Comune può notificare apposito avviso di accertamento entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta fare (termine massimo).

Per esempio: se l'inizio dell'occupazione dei locali si è verificato nel 2019 il Comune potrà accertare tutti gli anni 2019 e seguenti notificando gli appositi avvisi di accertamento entro il 31 dicembre 2025, poiché l'obbligo dichiarativo è scaduto il 30 giugno 2020.

## **Agevolazioni TARI**

Il Regolamento TARI delinea numerose forme di riduzione o agevolazione. Per una disamina approfondita si rinvia alla lettura del regolamento. Di seguito si riassumono le principali ipotesi:

### **UTENZE DOMESTICHE**

- circostanze che rendono i locali non tassabili (appartamento vuoto e contestualmente disallacciato o nel quale siano in corso radicali lavori di sistemazione che impediscono la presenza umana, come nel cambio delle pavimentazioni o nella modifica dei muri interni che si effettua prima dell'inizio dell'occupazione come abitazione di residenza)
- riduzione per compostaggio: competente a valutare se sia possibile consentire il compostaggio nel caso specifico è il Servizio Ambiente (al quale occorre rivolgersi previamente). Il Servizio Entrate riconosce la riduzione del 10% del tributo ai contribuenti che siano stati, perciò, autorizzati ad

effettuare il compostaggio dal Servizio Ambiente. La riduzione è applicata d'ufficio e applicata in sede di calcolo del dovuto annuo. Se applicata la stessa compare nel dettaglio delle somme dovute inviato con la lettera annuale.

- Riduzione premiale per utilizzo della S.E.A. Anche questa riduzione (che può arrivare fino a 10 euro annui) è calcolata ed applicata d'ufficio, sulla base degli elenchi forniti dal gestore della Stazione Ecologica Attrezzata.
- Esenzione per ISEE: ne ha diritto il nucleo con ISEE inferiore a 5000 euro. Occorre presentare, annualmente, apposita domanda. Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 luglio di ogni anno. Se il cittadino aveva ottenuto il riconoscimento di questa esenzione nell'anno 2019, ma non ripresenta la domanda anche per il 2020 (entro il 31 luglio) perde il diritto all'esenzione e pertanto l'ufficio procederà al recupero d'ufficio (per intero, ossia senza riduzioni) dell'intera quota 2020.
- Riduzioni per immobile tenuto a disposizione: il Regolamento non prevede una specifica riduzione, ma usualmente si riconosce l'applicazione della tariffa "seconda casa residente" che applica una tariffa pari al monocomponente, attualmente la misura minima prevista
- Riduzioni per residente all'estero. In questo caso il Regolamento stabilisce una specifica riduzione, che va richiesta con apposita domanda (modello agevolazioni TARI domestico) e spetta dal momento della richiesta
- Nuovo per l'anno 2023: Contributo straordinario in caso di ISEE compreso fra 5001 e 15.000 euro. Occorre fare domanda entro il 31 ottobre 2023. Il contributo è stabilito in misura pari all'80% della TARI dovuta per l'utenza domestica, con un massimo di 100 euro. La misura concreta del contributo verrà stabilita ad inizio 2024 e dovrà infatti tener conto di quante domande sono state presentate. In caso di un numero di domande tali da superare il plafond del fondo (50 mila euro) il contributo spettante a ciascuno sarà ridotto in proporzione.

## UTENZE NON DOMESTICHE

Sono numerose le situazioni che danno luogo all'applicabilità di riduzioni. Si fa rinvio all'analisi approfondita del regolamento.

Si può ricordare che sono previste riduzioni particolari per attività economiche a carattere stagionale (es. gelaterie su chiosco).

Per il resto le riduzioni sono essenzialmente da ricondurre alla produzione di rifiuti speciali (per qualità e/o quantità) o per riavvio al recupero. Per determinare la tipologia di agevolazione specifica occorre un'analisi puntuale del caso.

Si precisa però che non si riconoscono riduzioni se :

- la frazione smaltita in proprio è componente merceologica per la quale il Comune già eroga il servizio in modalità porta a porta integrale
- si tratta di rifiuti da imballaggio terziari
- se la quantità di rifiuti non supera i volumi che il servizio comunale assicura

La domanda, su specifico modello o a mezzo PEC, deve essere presentata di norma entro il 28 febbraio di ciascun anno di imposta.

Sono inoltre state previste speciali riduzioni per i seguenti casi:

- Riduzione per adesione al progetto SLOT FREE ER, pari al 10% del tributo, accordata agli esercizi commerciali che presentino apposita richiesta entro il 31 luglio da parte di quegli esercizi che hanno ottenuto il marchio SLOT FREE ER, che attesta l'assenza di macchine per videogiochi o videolottery
- Riduzione premiale per la rimozione di tutte le apparecchiature SLOT – VLT : riduzione dell'80% del tributo per l'anno di deposito della richiesta (che deve attestare l'intervenuta rimozione al 1°

gennaio delle apparecchiature) e per i due anni successivi. Questa riduzione ha trovato applicazione negli anni 2016 – 2018 e attualmente non è più invocabile.

- Riduzioni automatiche per gli anni di crisi e per il sostegno della ripresa economica, assegnate dall'ufficio nel periodo 2020 – 2023 in base ai fondi stanziati e con riguardo alla identificazione di categorie meritevoli (con identificazione a mezzo codice ATECO).

## **Rimborsi**

Se il contribuente si accorge di aver pagato delle somme in eccedenza può richiederne il rimborso (entro e non oltre 5 anni dalla data di pagamento) con apposita domanda su conforme modello scaricabile dal sito internet del Comune.

## **Assistenza**

L'assistenza all'utenza viene assicurato tramite:

- Corrispondenza e\_mail con la casella [entrate@comune.casalecchio.bo.it](mailto:entrate@comune.casalecchio.bo.it), da preferire  
Il richiedente deve essere il diretto interessato e deve allegare copia del proprio documento di identità. Deve lasciare sempre un recapito telefonico per il ricontatto. Se non è il diretto interessato deve disporre di delega scritta.
- PEC alla casella [comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it)
- Accesso allo sportello unicamente su appuntamento (verificare l'apposita sezione).
- Assistenza telefonica: numero VERDE 800 755955 oppure al diretto 051598245 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 9 – 13.